



## Istanze di riperimetrazione degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle Acque

**Ing. Guido ESPOSITO**

*Istruttore tecnico-direttivo del Servizio approvvigionamento e trasferimento risorsa, reti di adduzione, serbatoi, reti di distribuzione idrica e reti di fognature urbane, Qualità Tecnica in Autorità Idrica Pugliese*



L' **Autorità Idrica Pugliese (AIP)**, è un ente pubblico non economico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, quale soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, con sede legale in Bari. L' Autorità è stata istituita con Legge Regionale 30 maggio 2011, n. 9 e successiva modifica con Legge Regionale 13 ottobre 2011, n. 27.

Le funzioni dell'Autorità sono individuate nel D. Lgs. 152/2006 e smi nella Sezione III - Gestione delle risorse idriche (vd. artt. da 141 a 165), e, fra le altre, possono essere così riassunte:

- l'organizzazione unitaria, nel territorio regionale, del servizio idrico integrato sulla base di criteri di efficienza ed economicità e relativo affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
- l'approvazione del regolamento e della carta del servizio idrico integrato; l'approvazione, l'aggiornamento e l'attuazione del programma di investimenti, del piano economico-finanziario e del modello gestionale e organizzativo;
- la ricognizione delle opere riguardanti il servizio idrico integrato;
- la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato;
- l'attività di controllo e la vigilanza sui servizi di gestione, con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard dalla stessa stabiliti sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto gestore, nonché del puntuale adempimento agli obblighi da quest'ultimo assunti con la convenzione di affidamento.

L' **Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)** svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.

Istituita con la Legge n. 481 del 1995, è un'autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori. Funzioni svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

## IL QUADRO NORMATIVO - Definizione di Agglomerato

### Direttiva 91/271/CEE

#### Art. 2

4) « Agglomerato » : area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale.

#### Art. 3.

1 . Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane,

...

### D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Parte 3

#### Art. 74 co. 1 lett. n)

n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

#### Art. 100. Reti fognarie

1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane.



La **Direttiva 91/271/CEE** attiene alla raccolta, al trattamento e allo scarico delle acque reflue generate da agglomerati urbani (aree in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue verso un impianto di trattamento o verso un punto di scarico) e da alcuni settori industriali, prevedendo che tutti gli agglomerati al di sopra dei 2.000 abitanti equivalenti (a.e. - gli abitanti equivalenti, sommatoria di residenti e fluttuanti, esprimono il carico generato dall'agglomerato ossia la dimensione dello stesso) siano provvisti di idonei sistemi di raccolta (**art. 3**) e trattamento (**artt. 4 e 5**)

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva, gli Stati membri devono, per tutti gli agglomerati con carico generato a partire da 2.000 a.e., inviare, ogni due anni, alla Commissione Europea informazioni sullo stato di attuazione della stessa attraverso la compilazione di uno specifico questionario (Questionario UWWTD).

Le criticità dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue ancora presenti sul territorio nazionale hanno determinato, a partire dal 2004, l'avvio, da parte della Commissione europea, di quattro procedure di infrazione (Cause C 251/17, C 85/1 - entrambe oggetto di Sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europe - Causa C 668/19 e il Parere motivato 2017/2181).



## ATTUAZIONE NORMATIVA

Con **Delibera di G.R. n. 25 del 1° febbraio 2006** *“Direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane - “Individuazione agglomerati attualmente esistenti e definizione data conclusione dei lavori interventi in atto” e a seguito della ricognizione delle infrastrutture fognario-depurative in Puglia, la Regione Puglia ha fornito una prima caratterizzazione territoriale degli agglomerati urbani, classificando come tali *“tutti i centri/nuclei abitati dotati di sistema di collettamento- rete fognaria- impianto in carico al Gestore del Servizio Idrico Integrato ovvero all’attuale gestore di servizio pubblico”*. Nell’ambito dell’applicazione di questa prima D.G.R. sono emerse delle osservazioni che hanno portato a modificare alcuni agglomerati già definiti.*

Con riferimento alla definizione/perimetrazione degli agglomerati, con successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 1085 del 23/06/2009, la Regione Puglia:

- ha aggiornato gli agglomerati presenti sul territorio pugliese, la loro perimetrazione nonché l’individuazione dei carichi gravanti sugli stessi;

- si è preso atto che *“...le perimetrazioni degli agglomerati e la potenzialità degli impianti di depurazione, così come individuate, sono da considerarsi semplicemente indicative; esse cioè possono essere nel tempo modificate (eventuale deperimetrazione) mediante formali atti deliberativi di Giunta Regionale, in seguito alle verifiche effettuate dal competente Ente di Governo d’ambito per la gestione del Servizio Idrico Integrato”*.



# Regione Puglia – Piano di Tutela delle Acque

Delibera di approvazione del Consiglio n. 230 del 20 ottobre 2009

Delibera di adozione della proposta di Aggiornamento 2015-2021 della Giunta Regionale n. 1333 del 16 luglio 2019

## D - AGGLOMERATI

*La caratterizzazione territoriale degli agglomerati è elemento fondamentale per l'applicazione della normativa vigente sugli scarichi delle acque reflue urbane (D.Lgs 152/06) ed il rispetto della Direttiva CE 91/271. Infatti la tipologia degli impianti di trattamento, le caratteristiche qualitative degli scarichi delle acque reflue urbane, nonché la tempistica degli adeguamenti, dipendono dalla consistenza degli agglomerati espressa in abitanti equivalenti. Si evidenzia inoltre che la caratterizzazione di una località come "agglomerato" ne determina l'inserimento nell'organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato. Le opere di fognatura e depurazione necessarie sono inserite nel Piano d'Ambito per la gestione del Servizio nel quale viene definito il programma degli interventi con le relative priorità.*

*La Regione Puglia, con Delibera G.R. n. 25 del 1° febbraio 2006, ha fornito, a seguito della ricognizione delle infrastrutture fognario-depurative in Puglia, una prima caratterizzazione territoriale degli agglomerati urbani. Nell'ambito dell'applicazione di questa prima D.G.R. sono emerse delle osservazioni che hanno portato a modificare alcuni agglomerati già definiti: ...*

In particolare, con DGR 1085/2009 è stata affidato AIP, di concerto con AQP e Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche, un'attività di ricognizione degli agglomerati, le cui risultanze sono state approvate con Delibera del Consiglio Direttivo n. 21 del 23/06/2016.

*Al fine di tracciare una procedura univoca per le successive fasi di aggiornamento delle perimetrazioni degli agglomerati, la Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche e l'Autorità Idrica Pugliese hanno sottoscritto in data 07/02/2018 il Protocollo d'Intesa afferente i procedimenti di ripermetrazione degli agglomerati.*



## N.T.A. del P.T.A.

### Articolo 32. Individuazione degli agglomerati

- 1. Gli agglomerati, così come individuati dal presente Piano, ai sensi della direttiva 91/271/CEE e del D.Lgs.152/2006, sono definiti come le aree in cui la popolazione, ovvero le attività produttive nel rispetto dei valori limite di cui all'allegato 5 alla parte III del D.lgs. n. 152/06 e secondo quanto previsto dal regolamento del Servizio Idrico Integrato, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente sia economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento e quindi verso un punto di riutilizzo o di recapito finale.*
  
- 2. La ripermimetrazione o l'eventuale estensione delle reti di raccolta e convogliamento delle acque reflue urbane delle aree non ricomprese nell'ambito degli agglomerati, previa proposta dell'AIP, del Soggetto gestore del S.I.I. e/o del Comune competente per territorio, dovrà essere preceduta dalla verifica:*
  - a) della conformità urbanistica dell'area da includere nella perimetrazione,*
  - b) della fattibilità tecnico-economica in rapporto al beneficio ambientale;*
  - c) del soggetto gestore in merito alla conformità con il sistema gestionale;*
  
- 3. In caso di accoglimento dell'istanza di ripermimetrazione o perimetrazione la Regione Puglia adotterà la variazione del perimetro con Deliberazione di Giunta regionale e successivamente l'Autorità Idrica Pugliese provvederà ad aggiornare la perimetrazione dell'agglomerato sulla piattaforma condivisa webGIS.*
  
- 4. Nelle zone servite da pubblica fognatura, gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili e/o produttivi devono essere obbligatoriamente allacciati alla stessa. Nelle zone non ancora servite, gli scarichi esistenti devono essere allacciati alla pubblica fognatura entro sei mesi dalla realizzazione della stessa.*

## N.T.A. del P.T.A.

### Articolo 33. Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

*1. Gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già recapitanti nella rete fognaria e regolamentati dal S.I.I, sono disciplinati, ai fini della tutela e del miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio regionale, con il Regolamento regionale n. 26 del 2011 e ss. mm. ed ii.*

*2. Per acque reflue domestiche si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.*


*Sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue provenienti da: ...*

*3. Al fine di non determinare criticità negli attuali sistemi depurativi del sistema idrico integrato non attrezzati allo scopo, allo stato, sono escluse dall'assimilazione alle acque reflue domestiche le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari di cui all'art. 101 del D.Lgs n. 152/2006, così come modificato dall'art. 65 della legge n. 221/2016, salvo successiva esplicita diversa disposizione adottata di intesa tra la Regione Puglia, l'ente di governo d'ambito e il soggetto gestore del servizio idrico integrato, in relazione alla raggiunta capacità degli impianti di depurazione del servizio idrico integrato di trattare in modo adeguato dette specifiche acque reflue, con il perseguimento dei limiti tabellari di scarico degli impianti stessi.*

# Regione Puglia – Piano di Tutela delle Acque

## SCHEDA AGGLOMERATI

Codice agglomerato	1607201901	Agglomerato:	CONVERSANO
Località afferenti all'agglomerato:	Provincia		BA
	Carico garantito assunto 2015:		38.400
CONVERSANO, Carbonelli II, Contrada Turì, Frassinò Pietre, Laffione			
Codice impianto:	1607201901A	Impianto:	Conversano
Potenzialità impianto 2015		Potenzialità impianto PTA2021	
24.100	Nominale	35.800	
28.920	Massima	42.960	
PTA 2015		PTA 2021	
Nome Recettore:	Mare Adriatico con condotta sottomarina di Mola	Mare Adriatico con condotta sottomarina di Mola	
Limite scarico:	Tab.1	Tab.1+rinno	
Corpo idrico interessato:	Bari-San Vito (Polignano)	Bari-San Vito (Polignano)	





Il concetto di “agglomerato” ha un carattere dinamico legato all’urbanizzazione del territorio ed alle caratteristiche del sistema di infrastrutture di fognatura e depurazione.

## **Autorità Idrica Pugliese**

### **Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 52 del 21-12-2017**

Oggetto: Protocollo Intesa tra Regione Puglia e Autorità Idrica Pugliese per procedimento istanze di riperimetrazione degli agglomerati: DETERMINAZIONI

...

*- già con Deliberazione n. 4 del 09/01/2012, il Consiglio Direttivo ha fatto proprio lo schema di Protocollo d’Intesa tra il Soggetto Gestore e i Comuni in merito alle procedura per il rilascio dell’attestazioni di compatibilità e di conformità, rispettivamente da parte dell’allora ATO e dal Soggetto Gestore;*

...

*- con D.G.R. n. 210 del 20/02/2015, la Regione Puglia ha deliberato di approvare la costituzione di un Gruppo di Orientamento, nel quale è stata inserita anche l’Autorità Idrica Pugliese oltre che l’Acquedotto Pugliese quale supporto tecnico esperto, ed ha indicato tra le attività di monitoraggio dell’attuazione del Piano di Tutela delle Acque e di aggiornamento dello stesso, quella riguardante la consistenza e perimetrazione di alcuni agglomerati;*



## **Protocollo d'Intesa afferente i procedimenti di ripermetrazione degli agglomerati**

**In ossequio a quanto disposta dall'art. 157 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le Amministrazioni Comunali devono trasmettere le progettazioni di estendimenti di reti idriche e fognarie che si intendono realizzare con l'utilizzo di risorse finanziarie proprie e le nuove lottizzazioni che prevedono la realizzazione delle opere di infrastrutturizzazione primaria a valere sugli oneri di urbanizzazione al fine di acquisire il previsto parere di conformità al Piano d'Ambito, nella prospettiva successiva assunzione in gestione da parte di AQP;**

### **D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Art. 157. Opere di adeguamento del servizio idrico**

*1. Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'ente di governo dell'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.*

**L'attuale Convenzione di Gestione vigente, all'art. 3 co, 3, definisce come oggetto della stessa i servizi di acquedotto e fognatura per usi civili ovvero per usi in cui quelli civili abbiano carattere prevalente e, pertanto, le infrastrutture a servizio di aree di insediamento produttivo o ad uso agricolo (così come individuate dallo strumento urbanistico di codesta Amministrazione, solitamente tipizzate come D ed E) esulano dalla competenza di questa Autorità e, quindi, non potranno ricomprendersi nella perimetrazione degli agglomerati;**

**Sono fatte salve specifiche valutazioni in ordine ad aree preesistenti e già ricomprese nella perimetrazione individuata dal Piano di Tutela vigente o a zone ubicate in stretta adiacenza alla stessa;**



## **Protocollo d'Intesa afferente i procedimenti di riperimetrazione degli agglomerati**

*c) Preliminarmente all'avvio del procedimento di riperimetrazione, l'AIP provvederà all'acquisizione da parte dell'Amministrazione comunale:*

***(A) di dettagliate ed utili informazioni sulla conformità e tipizzazione urbanistica dell'area che si intende infrastrutturale;***

***(B) degli atti amministrativi legati all'approvazione/adozione dei Piani di lottizzazione/permessi a costruire;***

***(C) dell'ulteriore nuovo carico generato che dovrà essere oggetto di trattamento nel conferente presidio depurativo;***

*d) Oltre alla su elencata documentazione, l'istanza sarà comunque condizionata al rilascio del parere del Soggetto Gestore in merito alla prevista Attestazione di Conformità con il sistema gestionale, con particolare riferimento alla disponibilità di approvvigionamento idrico, oltre che alla capacità del presidio depurativo di trattamento degli ulteriori reflui rinvenienti dall'area oggetto d'intervento;*



## **Protocollo d'Intesa afferente i procedimenti di riperimetrazione degli agglomerati**

*e) nell'ipotesi in cui la Regione Puglia intenda accogliere l'istanza di riperimetrazione, la stessa adotterà variazione del perimetro con apposita Deliberazione di Giunta regionale, ...*

*f) ...*

*g) Qualora l'AIP non intenda attivare la procedura di riperimetrazione o la Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche non accoglie l'istanza di riperimetrazione, l'Autorità potrà comunque rilasciare all'Amministrazione comunale richiedente un nulla osta alla fornitura idrica in forma di sub distribuzione (previa adeguata attestazione da parte del Soggetto Gestore sulla disponibilità idrica ...), prescrivendo che il sistema di raccolta ed allontanamento dei reflui dovrà effettuarsi un «Trattamento appropriato», così come previsto dalla normativa vigente ...*



## PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

### D.2 – VALUTAZIONE DEL CARICO GENERATO

*La stima del carico generato, in termini di Abitanti Equivalenti Urbani, è stata condotta di concerto con la metodologia sviluppata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) con il supporto dell'ISTAT in riferimento alle indicazioni della Delibera CIPE n.82 del 3 agosto 2007 "Quadro Strategico Nazionale 2007-2013- definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli obiettivi di servizio". Nello specifico, relativamente agli obiettivi di servizio della "Tutela e miglioramento della qualità ambientale in relazione al Servizio Idrico Integrato", la delibera stessa ha individuato l'indicatore S.11 (abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento secondario o terziario, in rapporto agli abitanti equivalenti totali urbani per regione) che, riferendosi al sistema fognario depurativo del SII, tende a massimizzare la raccolta e depurazione delle acque reflue urbane nel rispetto delle norme ambientali vigenti. Esso è definito come rapporto tra gli abitanti equivalenti effettivamente serviti da impianti di depurazione dotati di trattamento secondario e terziario dell'intera regione e gli abitanti equivalenti totali urbani. La stima di questo ultimo parametro deriva dall'applicazione di una metodologia concordata tra l'ISTAT, le Regioni e il Ministero dell'Ambiente; questa considera le acque reflue urbane recapitate nella rete fognaria, acque prodotte da attività domestiche e ad esse assimilabili, comprendendo anche gli scarichi di attività alberghiere, turistiche, scolastiche e di attività produttive a carattere artigianale (micro industrie manifatturiere) generalmente operanti all'interno dei centri urbani, che presentano caratteristiche qualitative equivalenti al metabolismo umano o ad attività domestiche e in cui gli inquinanti sono costituiti prevalentemente da sostanze biodegradabili.*

## PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

### D.2 – VALUTAZIONE DEL CARICO GENERATO

*Alla determinazione del carico inquinante, si è ipotizzato che contribuiscano, in misura differente in base alle specificità territoriali, le diverse fonti di generazione dell'inquinamento, raggruppabili nelle seguenti categorie:*


- *popolazione: che comprende la popolazione residente, la popolazione presente non residente, i lavoratori e gli studenti pendolari, con esclusione della popolazione in case sparse (i cui reflui sono generalmente trattati facendo ricorso a sistemi individuali);*
- *pubblici esercizi: che comprendono i bar, i ristoranti e le mense;*
- *turismo: che comprende i posti letto in strutture alberghiere e gli abitanti in seconde case;*
- *micro industria manifatturiera: che comprende solo le attività delle unità locali manifatturiere (che impegnano meno di 6 addetti).*

## PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE D.2 – VALUTAZIONE DEL CARICO GENERATO

- *Popolazione residente: Peso = 1*
- *Popolazione presente e non residente in abitazioni private: Peso = 1*
- *Popolazione pendolare: Peso = 8/24 per i lavoratori e Peso = 6/24 per gli studenti*
- *Popolazione potenziale presente in strutture alberghiere: Peso = 1*
- *Popolazione potenziale presente per turismo o vacanza in abitazioni private: Peso = 0,8*
- *Abitanti equivalenti relativi alle attività di servizio di ristorazione e bar: Peso: 50 AE / addetto*
- *Abitanti equivalenti relativi alla micro industria manifatturiera fino a 5 addetti*  
*La stima del carico inquinante della attività industriali è effettuata moltiplicando il totale degli addetti nelle unità locali industriali con menù di 6 addetti, distinti per attività economica, per il relativo coefficiente ISRA-CNR.*

# PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE PERIMETRAZIONE DEGLI AGGLOMERATI


[http://www.sit.puglia.it/portal/portale\\_pianificazione\\_regionale/Piano%20di%20Tutela%20delle%20Acque/Cartografie](http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regionale/Piano%20di%20Tutela%20delle%20Acque/Cartografie)



# PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE PERIMETRAZIONE DEGLI AGGLOMERATI

[http://www.sit.puglia.it/portal/portale\\_pianificazione\\_regionale/Piano%20di%20Tutella%20delle%20Acque/Cartografie](http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regionale/Piano%20di%20Tutella%20delle%20Acque/Cartografie)

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia  
Consultazione Piano Tutela Acque 2019 Adottato





## ***ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO DI RIPERIMETRAZIONE***

- Indicazione dell'area oggetto d'intervento (con indicazione su ortofoto e/o identificazione catastale);

Se INTERNA alla perimetrazione = rilascio delle attestazioni di compatibilità

Se ESTERNA alla perimetrazione = ripерimетrazione

- Descrizione dell'intervento (allacciamento idrico e/o fognario: diametri, lunghezze, viabilità interessata e utenze servite/da servire)
- Con riferimento alle utenze servite/da servire, indicazione della destinazione urbanistica prevista nello strumento urbanistico vigente del Comune e stralcio delle relative NTA e informazioni in merito agli atti amministrativi legati all'approvazione/adozione dei Piani di lottizzazione/Permessi di Costruire
- Dimensionamento delle opere con riferimento alle dotazioni idriche previste nel Piano d' Ambito / Nuovo Piano d' Ambito (adottato)



## ***ISTRUTTORIA PROCEDIMENTO DI RIPERIMETRAZIONE***

- Indicazione del CARICO GENERATO (in A.E.)
- Acquisizione al patrimonio comunale della vie/strade interessate dagli interventi

### ***CONDIZIONI***

Parere della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia in riferimento all'inclusione dell'area in parola all'interno della perimetrazione dell'agglomerato di ....., così come indicato dal vigente Piano di Tutela della Acque.

Rilascio da parte di Acquedotto Pugliese della prevista Attestazione di Conformità con il sistema gestionale, nonché al rispetto delle specifiche prescrizioni dettate dallo stesso AQP per la successiva assunzione in gestione delle opere realizzate, nonché all'accertamento sulla disponibilità di approvvigionamento idrico e sulla capacità del presidio depurativo a trattare gli ulteriori reflui provenienti dalle aree oggetto di intervento.



## ***CASI PARTICOLARI***

### ***ZONA CON DESTINAZIONE URBANISTICA «MISTA»***

..., con riferimento al vigente PTA, nonché a quello di cui alla suddetta DRG n. 1333/2019:

- per le utenze, che impegnano meno di sei addetti, i reflui prodotti “presentano caratteristiche qualitative equivalenti al metabolismo umano o ad attività domestiche (...) in cui gli inquinanti sono costituiti prevalentemente da sostanze biodegradabili” e, quindi, le stesse dovranno allacciarsi alla realizzanda rete fognaria;
- per le utenze, che impegnano sei o più addetti, le stesse dovranno dotarsi “di depuratori privati, singoli o consortili”.



## ***CASI PARTICOLARI***

### ***ESTERNO ALLA PERIMETRAZIONE***

Al fine di garantire il servizio idrico, previa verifica anche circa la disponibilità di approvvigionamento idrico da parte di Acquedotto Pugliese SpA, si può valutare di procedere mediante apposito contratto di sub-distribuzione, in riferimento all'utenza da servire, da stipulare con il Soggetto gestore AQP.

Con riferimento al comparto fognario si precisa che, in ragione anche della normativa di settore vigente, l'utenza dovrà dotarsi, così come previsto, di proprio sistema di raccolta dei reflui con relativo trattamento appropriato ai sensi di legge, quale Regolamento Regionale 12/12/2011, n. 26 così come modificato dal R.R. n. 7 del 26/05/2016, non rientrando nella competenza del Servizio Idrico Integrato.



## **LEGGE REGIONALE 9 agosto 2019, n. 41**

### **“Misure per l’estensione delle reti idriche e fognarie”**

#### **Art. 1 - Estensione della rete idrica e fognaria**

*Al fine di dotare del servizio idrico integrato gli immobili a uso prevalentemente civile in zone con destinazione agricola e turistica, il gestore provvede ad assicurare la realizzazione di nuove reti idriche e fognarie all'esterno del perimetro dell'agglomerato di competenza, qualora l'Autorità idrica pugliese (AIP) autorizzi tali opere e riconosca le relative spese (costi operativi e di investimento) nella tariffa del Servizio idrico integrato, compatibilmente con le disponibilità economico-finanziarie e con la sostenibilità tariffaria.*

### **Deliberazione del Consiglio Direttivo AIP n. 52 del 21-10-2019**

*Oggetto: Legge Regionale n. 41 del 09/08/2019 “Misure per l’estensione delle reti idriche e fognarie” – Determinazioni attuative*

### **Deliberazione del Consiglio Direttivo AIP n. 38 e n. 37 del 08-07-2021**

*Oggetto: Legge regionale n. 41/2019 e deliberazione AIP n.52/2019:*

*- ricognizione fabbisogno finanziario*

*- ratifica determinazione dirigenziale n. 113/21 e inserimento in programmazione e presa d'atto nuovi interventi così come richiesti dalle Amministrazioni comunali e/o proposti dal Soggetto Gestore*



## ***Deliberazione del Consiglio Direttivo AIP n. 52 del 21-10-2019***

**(riguardo all'art. 2 della L.R. avente ad oggetto "Contenuto dell'autorizzazione")**

1. Le Amministrazioni comunali o il Soggetto Gestore dovranno avanzare richiesta di estendimento del Servizio Idrico Integrato all'esterno della perimetrazione dell'agglomerato di riferimento, nelle zone aventi destinazione ad uso agricolo e/o turistico, sia all'Autorità Idrica Pugliese che alla Regione Puglia;
2. La richiesta dovrà necessariamente essere corredata di tutte le informazioni tecniche ed urbanistiche dettagliate nella Scheda allegata al presente Regolamento;  
Le strade per le quali viene richiesto l'estendimento del servizio devono rientrare nel patrimonio comunale;
3. L'Autorità Idrica procederà all'istruttoria della richiesta, esaminando la sussistenza dei requisiti per un possibile o meno accoglimento della stessa;
4. Qualora l'istruttoria abbia esito positivo: l'AIP avanzerà apposita richiesta di ripermetrazione dell'agglomerato al Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa di riferimento;



## ***Deliberazione del Consiglio Direttivo AIP n. 52 del 21-10-2019***

**(riguardo all'art. 2 della L.R. avente ad oggetto "Contenuto dell'autorizzazione")**

5. Qualora l'istruttoria abbia esito negativo:

a) l'AIP procederà alla valutazione in ordine all'opportunità di realizzare le sole infrastrutture necessarie all'approvvigionamento idrico, senza che ciò comporti la modifica della perimetrazione, richiedendo un parere tecnico-gestionale al Soggetto Gestore in ordine alla sussistenza di disponibilità idrica e alla compatibilità con le infrastrutture di adduzione, derivazione ed accumulo;

b) Nell'ipotesi in cui il Soggetto Gestore rappresenti che per il soddisfacimento della richiesta sia necessario un potenziamento delle infrastrutture di adduzione, derivazione ed accumulo, si potrà valutare l'opportunità di autorizzare o meno la realizzazione delle opere, in ragione del numero di utenze per le quali viene avanzata la richiesta, della densità abitativa della zona per la quale viene richiesta e della lunghezza del tronco idrico;

c) In particolare, i criteri che verranno seguiti nel rilascio delle autorizzazioni e, quindi, i requisiti necessari richiesti per l'ottenimento delle stesse, saranno:

- il prolungamento di un tronco idrico esistente fino ad una lunghezza massima di 3 Km, precisando che il punto finale non potrà diventare l'inizio per una nuova istanza d'autorizzazione;
- tale criterio/requisito potrà essere specificatamente riconsiderato, qualora la richiesta sia legata ad esigenze di gestione quali "chiusura ad anello";
- la domanda potenziale sia pari ad almeno 100 moduli al km di rete idrica richiesta ovvero di minimo 1 modulo per ogni 10 mt di prolungamento;

17/10/2019

**(riguardo all'art. 3 della L.R. avente ad  
oggetto "Salvaguardia degli indici di  
copertura")**

d) sempre qualora l'istruttoria abbia esito negativo, al fine di salvaguardare gli indici di copertura, negli agglomerati il cui indice di copertura risulta al di sotto del 98%, la rete di distribuzione potrà realizzarsi solo sull'asse viario principale, in prolungamento a quella esistente, garantendo modalità di allaccio singolo e collettivo, e rinviando agli utenti la realizzazione e gestione della rete a valle del contatore e fino all'immobile; nella predetta casistica, dovranno essere rispettati i criteri/requisiti di cui al sub c;

e) L'autorizzazione alla realizzazione della rete di distribuzione idrica deve necessariamente comprendere la prescrizione che il sistema di raccolta ed allontanamento dei reflui dovrà effettuarsi con un trattamento "appropriato" ai sensi del Regolamento Regionale n. 26 del 12/12/2011.

f) Il numero di allacci idrici realizzati fuori la perimetrazione dell'agglomerato di riferimento, non dovranno essere considerati ai fini del calcolo dell'indice di copertura;


SCHEDA

AGGLOMERATO \_\_\_\_\_

COMUNE \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_

Inquadramento nello strumento urbanistico vigente degli immobili destinatari del servizio



Tipizzazione e conformità edilizia delle aree e utenze da servire (atti amministrativi legati all'approvazione/adozione dei Piani di lottizzazione/permessi a costruire)

Lunghezza Rete idrica mt \_\_\_\_\_

Lunghezza Rete fognaria mt \_\_\_\_\_

Numero utenze \_\_\_\_\_

Valutazione del nuovo carico generato (espresso in AET) che dovrà essere oggetto di trattamento nel conferente presidio depurativo;

Planimetria su CTR e/o ortofoto





***Attività di ricognizione degli Acquedotti Rurali.  
Avvio fase di consultazione.  
Notifica DGR 1300/2021***

a) “Relazione sulla ricognizione degli Acquedotti Rurali”, firmata digitalmente dal Dirigente della Sezione Risorse Idriche, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nella sezione del portale [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it) appositamente dedicata agli Acquedotti Rurali, nell’ambito della pagina “Risorse Idriche”;

b) Web-Gis Acquedotti Rurali, contenente lo strato informativo delle reti di Acquedotti Rurali e relative Schede Anagrafiche, oggetto di consultazione, pubblicato nella sezione del portale [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it) appositamente dedicata agli Acquedotti Rurali, nell’ambito della pagina “Risorse Idriche”.

si procederà alla prima perimetrazione dei “Comprensori Idrici Potabili”, la cui gestione sarà normata da un provvedimento legislativo, in base al quale gli Acquedotti Rurali e le Reti in sub-distribuzione, esterni agli agglomerati come definiti dall’articolo 2 della Direttiva Comunitaria 91/271 ed individuati dal Piano di Tutela delle Acque regionale, siano uniformemente regolamentati.



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**Guido Esposito**

***[g.esposito@autoritaidrica.puglia.it](mailto:g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)***